

Massime di Giurisprudenza IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI, CABOTAGGIO, PROVE DOCUMENTALI (art. 46, 46bis e 46ter Legge n. 298/1974)

Con la presente opera, l'autore costantemente impegnato nell'attività di controllo su strada in materia di trasporto internazionale, cabotaggio e documentazione di accompagnamento delle merci, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Giudici di Pace, Prefetture, Tribunali Ordinari, Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea) per quanto concerne le violazioni di cui all'art. 46, 46bis e 46ter della Legge 06 giugno 1974, n. 298:

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 224/2021 del 31/01/2022.

Come noto, l'Italia ha riconosciuto il Kosovo quale Stato indipendente e sovrano in data 21 febbraio 2008 e ha regolato materia dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci tra i due paesi con la legge 16 maggio 2017, n. 79, legge di ratifica, tra gli altri dell' "Accordo il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci", concluso a Pristina il 24 luglio 2014 ed in vigore dal 1 novembre 2017. Detto accordo, come correttamente dedotto dall'Ente resistente, si applica al caso in esame e non la normativa CEMT, che non può essere ritenuta applicabile in considerazione della mancata ratifica dell'Accordo CEMT da parte dello Stato del Kosovo. Detto accordo prevede, ad oggi, che l'autotrasporto internazionale di merci fra Italia e Kosovo avvenga sulla base di autorizzazioni bilaterali.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 144/2021 del 19/05/2021.

Nel caso de quo, è provata la mancata indicazione sul giornale di viaggio del trasporto eseguito a carico in uscita dal paese di stabilimento (Croazia). Il paragrafo 6 della User Guide CEMT, che codifica in casi in cui la licenza multilaterale deve ritenersi non valida, al punto 6.3 stabilisce espressamente e senza offrire margini interpretativi che le autorizzazioni CEMT non accompagnate dai libretti di viaggio debitamente compilati debbano considerarsi non valide.

Giudice di Pace di Siena, Sentenza n. 50/2022 del 24/02/2022.

Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale gli agenti hanno accertato che il trasporto di cabotaggio di cui trattasi non era conforme al Regolamento n. 1072/2009 poiché al momento del fermo l'opponente non era in grado di esibire prove documentali che attestavano il trasporto internazionale né tantomeno l'operazione di cabotaggio realizzata. Difatti, l'art. 46bis trova altresì applicazione nel caso in cui le prove documentali non siano conservate a bordo ed esibite in sede di controllo.

Tribunale Ordinario di Bologna, Seconda Sezione civile, Sentenza causa n. 577/2022 RG. del 05/10/2022

L'assunto degli appellati non è condivisibile. Ed invero, proprio la circolare n. 300/A/205/15/108/13/1 del 15 gennaio 2015, richiamata dagli stessi appellati, ed emanata al fine di garantire la massima uniformità interpretativa delle disposizioni nazionali e comunitarie che regolamentano il cabotaggio, chiarisce, con riguardo alla violazione di cui all'art. 46 bis, che "tutti i dati riportati nelle lettere da a) a g) dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (...) devono risultare da documenti tenuti a bordo del veicolo", mentre non "è consentita nessuna produzione differita dei documenti probatori e, dunque, in ogni caso ove risulti carenza di documentazione a bordo, dovrà sempre essere irrogata la sanzione di cui all'art. 46 bis".

Tribunale Ordinario di Ferrara, Sezione civile, Sentenza n. 649/2022 del 22/09/2022

Come si comprende dalla lettura dell'articolo, i trasporti di cabotaggio sono legittimi se limitati nel tempo e nel numero. Essenziale per determinare il rispetto della normativa è la compilazione corretta della documentazione di trasporto (CMR), secondo quanto esplicitamente disposto dal regolamento. La documentazione, inoltre, deve essere esibita durante il controllo e non successivamente. Tale indicazione è esplicitata nel regolamento al comma 4 bis dell'art.8. Dal quadro normativo descritto consegue che la mancata indicazione della data di consegna della merce viola l'art.8 del regolamento CE nella parte in cui, al comma 3, prescrive che ogni viaggio debba essere documentato, tra le altre indicazioni, anche con il nome e l'indirizzo del destinatario del trasporto e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate.

Massime di Giurisprudenza

IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI, CABOTAGGIO, PROVE DOCUMENTALI (art. 46, 46bis e 46ter Legge n. 298/1974)

Giudice di Pace di Pavia, Sentenza nel procedimento R.G. n. 382/2020 del 30/11/2020.

Al momento del fermo, il conducente del mezzo non era in grado di esibire documentazione che dimostrasse che non si trattava di cabotaggio non essendo stato neppure in grado di esibire i dischi tachigrafici dei giorni antecedenti il controllo, dai quali si sarebbe potuto accertare se, quando, e dove fosse avvenuto l'ultimo scarico nel corso del trasporto internazionale in entrata in Italia.

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza n. 1281/2021 del 08/04/2021.

Lo scambio di semirimorchi sul territorio italiano con successivo scarico finale sul territorio nazionale si qualifica in un'operazione di cabotaggio Italia -Italia e come tale soggetta alle regole del Regolamento UE n. 1072/2009 ed in sintesi dell'art. 46bis della L. 298/1974. Si evidenzia che la ratio della norma è quella di prevenire ed evitare la concorrenza sleale nei confronti delle imprese di trasporto nazionali

Tribunale Ordinario di Lucca, Sezione civile, Sentenza n. 270/2021 del 19/03/2021.

Qual ora non venga scrupolosamente rispettata la disciplina specifica del trasporto combinato, il viaggio su territorio italiano svolto da vettore comunitario si configurerà qualora ne ricorrano le condizioni come un trasporto di cabotaggio. Ebbene, nel caso di specie, non avendo il conducente esibito la CMR non si può non pervenire alla conclusione che sia stata violata la disciplina in materia di cabotaggio, non rilevando la trasmissione postuma del documento, che potrebbe essere stato confezionato ad hoc.

Tribunale Ordinario di Lucca, Sezione civile, Sentenza n. 201/2022 del 25/02/2022.

Alla carenza di prova si è supplito in questo grado con richiesta di informazioni all'interporto di Bologna che, con nota del 9.4.2021, ha chiarito: - di gestire una delle piattaforme logistiche intermodali più grandi d'Europa; - di essere dotato di tre terminali ferroviari; - di essere attrezzato per la movimentazione di tutti i tipi di unità di trasporto intermodale, compresi i semirimorchi. Quanto al merito, proprio la nota sopra richiamata dimostra che xxx ha violato la normativa in materia di trasporti interazionali, essendo arrivato a Lucca, con direzione Diecimo, dall'Interporto di Verona e non da quello più vicino e addirittura meglio attrezzato per l'aggancio di semirimorchi intermodali di Bologna. È, invero, evidente che, scendendo su strada alla stazione di Verona, abbia dovuto percorrere su gomma un tragitto di 288 km, ben superiore a quello di 183 km che avrebbe dovuto percorrere se fosse arrivato alla stazione di Bologna. L'appello deve essere, pertanto, respinto.

Giudice di Pace di Siena, Sentenza n. 168/2022 del 06/04/2022.

Nel merito, i verbalizzanti, in sede di controllo, contestavano al ricorrente l'incompleta compilazione delle prove documentali, per cui risulta impossibile verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci. Nello specifico, la mancata indicazione del veicolo a motore e la mancata corrispondenza fra il vettore trascritto sul CMR, in questo caso assente, e quello sottoposto a controllo non permetteva agli operatori di polizia stradale di avere un quadro completo del traffico internazionale.

Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 9453 del 02/03/2018.

Deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: Il documento di trasporto internazionale, denominato CMR o lettera di vettura internazionale, rientra nel novero degli "altri documenti" di cui all'art. 1 lett. a) del d.lvo74/2000, in quanto assolve ad una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento delle merci intracomunitari e ai fini del loro trattamento IVA; ai sensi dell'art. 41, comma 1 lett. a) DL n. 331/93; l'emissione di un siffatto documento per operazioni inesistenti, pertanto, integra la condotta del reato di cui all'art. 8 D.lvo 74/2000.